

In subordine la ricorrente deduce che la Commissione ha valutato in modo ingiusto l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. La Commissione ha imposto un'ammenda basata su un periodo di due anni e cinque mesi durante il quale la ricorrente avrebbe detenuto il 100 % delle azioni della BAM NPB mentre tale periodo è durato solo un anno e cinque mesi.

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Koninklijke Volker Wessels Stevin/Commissione

(Causa T-356/06)

(2007/C 20/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (Rappresentanti: E.H. Pijnacker Hordijk e Y. de Vries, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullamento degli artt. 1, 2 e 3 della decisione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) almeno nella parte in cui questa è rivolta nei confronti della Koninklijke Volker Wessels Stevin;
- condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koninklijke Volker Wessels Stevin.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/38.456 — Bitume — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE e degli artt. 7, 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003. Secondo la ricorrente la Commissione si è avvalsa di un criterio non corretto ai fini della valutazione della responsabilità di una società madre e così operando ha ritenuto solidalmente responsabile la ricorrente per i detti comportamenti della Koninklijk Wegenbouw Stevin BV.

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione

(Causa T-357/06)

(2007/C 20/36)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (Rappresentanti: E. H. Pijnacker Hordijk e Y. de Vries, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006, notificata alla Koninklijke Wegenbouw Stevin in data 25 novembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE [caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi — C(2006)4090 def.] adottata nei confronti della ricorrente;
- in subordine annullare l'art. 2 della decisione adottata nei confronti della ricorrente ovvero ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta dall'art. 2 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce in primo luogo una errata analisi dei fatti che ha di conseguenza comportato un'errata valutazione dei comportamenti delle imprese di costruzione stradale alla luce dell'art. 81 CE. Secondo la ricorrente da parte dei fornitori di bitume si trattava di una tradizionale, molto seria infrazione delle norme sulla concorrenza europea. Avverso tale cartello i cinque più importanti acquirenti di bitumi stradali avrebbero tentato di opporre un contrappeso allo scopo essenziale di ottenere per sé gli sconti collettivi più favorevoli possibili.